



## **ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 17/06/2020**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

### **IL SINDACO**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020 n. 26), avente oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/06/2020;
- l'ordinanza del Presidente di regione Lombardia 12/06/2020 n. 566 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 Comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- la propria ordinanza n. 19 del 27/05/2020;

Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento;

Rilevato che la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

Dato atto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Valutata la necessità, per i motivi sopra esposti di:

- ✓ stabilire fasce orarie all'interno delle quali i pubblici esercizi e le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande individuano i loro orari di apertura;
- ✓ stabilire l'obbligo di collocazione di appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere al loro svuotamento e pulizia delle aree di pertinenza dell'esercizio/attività;



- ✓ stabilire l'obbligo di rimuovere dal suolo pubblico ovvero rendere inservibile a chiunque, i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività;
- ✓ vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi e/o concesse ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020, poiché in tal caso il gestore è in grado di garantire il rispetto delle linee guida allegate al DPCM 11/06/2020;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 7-bis e 50 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 11 giugno 2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 12 giugno 2020, n.566;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

## ORDINA

dal **18 giugno 2020** e sino al **31 luglio 2020** (data termine emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili - DCM 31/01/2020), fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19:

- 1) i pubblici esercizi e le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande, individuano gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie:  
dalle ore 06:00 alle ore 24:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica;  
dalle ore 06:00 alle ore 01:00 il venerdì, sabato e prefestivi;
- 2) il gestore del pubblico esercizio/attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché a tenere pulito, da rifiuti derivanti dalle proprie somministrazioni/vendite, il suolo di pertinenza dell'esercizio/attività;



3) il gestore di cui al punto 2) è obbligato, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al punto 2), nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento;

4) il gestore di cui al punto 2) è obbligato, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio (orari di cui al punto 1 della presente) ad asportare ovvero rendere inservibile a chiunque, i tavolini/sedie oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connessa all'esercizio dell'attività;

5) dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietata la vendita di bevande di qualsiasi gradazione alcolica da parte di chiunque risulti autorizzato – a vario titolo – alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;

6) il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree oggetto di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico/privato ad uso pubblico connesse all'esercizio dell'attività;

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 80 a € 480 (pagamento in misura ridotta € 160) nonché la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 6) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 25 a € 150 (pagamento in misura ridotta € 50).



La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Basiglio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Corsico;
- al Comando Stazione Carabinieri di Basiglio;
- alla Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve Emanuele – Siziano – Basiglio;
- a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio comunale;
- a tutti gli esercizi di vicinato siti nel territorio comunale;
- a tutte le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande site nel territorio comunale.

Il Sindaco  
Lidia Reale